



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Sabatini”

Via Aldo Moro, 10 – 88021 - B O R G I A (CZ)

www.icsabatiniborgia.edu.it

email: czic839008@istruzione.it - czic839008@pec.istruzione.it

Tel. 0961/027806 – 0961/026632

Cod. Mecc. CZIC839008 – C.F. 80004420792



Circolare n. 108  
Borgia, 06/02/2022

Ai docenti e al personale ATA  
Ai Responsabili di plesso e ai Referenti Covid d’Istituto  
Agli alunni e alle famiglie  
Agli Atti  
Sito – Registro Elettronico – Albo on line

**Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.** Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. **INDICAZIONI OPERATIVE.**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art.6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (*GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022*).

## COMUNICA

le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative.

### 1. SCUOLA DELL'INFANZIA

- A. fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- D. Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.

### 2. SCUOLA PRIMARIA

- A. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

- C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- D. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:
- Per coloro che diano dimostrazione di:
    - a. avere concluso il ciclo vaccinale primario,
    - b. oppure di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
    - c. oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
  - Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  - Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

### **3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

- A. Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe
- Per coloro che diano dimostrazione di:
    - a. avere concluso il ciclo vaccinale primario,
    - b. oppure di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
    - c. oppure di avere effettuato la dose di richiamo,l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
  - Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  - Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

4. Nella scuola dell'infanzia con 5 o più casi di positività, nella scuola primaria con 5 o più casi di positività, nella scuola secondaria di primo grado con 2 o più casi di positività, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:
- "7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-*

*Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.*", con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.

5. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.
6. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
7. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
8. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
9. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati.

Alla luce del nuovo scenario normativo

### **INOLTRE DISPONE**

1. Tutti gli alunni delle classi, precedentemente in DAD/DID ai sensi della previgente normativa, rientreranno in presenza in relazione a quanto previsto dalla nuova norma ad eccezione di coloro che si trovano in quarantena ed in attesa degli esiti dei tamponi realizzati dall'ASP ed effettuati precedentemente all'entrata in vigore della presente norma. Questi potranno rientrare a scuola solo dopo l'avvenuta ricezione dell'esito del tampone da parte dell'ASP.
2. Al fine di garantire il rientro e la permanenza a scuola in sicurezza, si rinnovano alcune disposizioni che dovranno essere condivise con i rispettivi alunni:
  - a. L'ingresso a scuola dovrà svolgersi in modo ordinato.
  - b. Gli alunni dovranno presentare l'autocertificazione debitamente compilata e firmata dai genitori, che si allega, con la quale si dichiarerà:
    - l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;
    - di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare; in caso affermativo *la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo che dovrà essere presentato.*
3. La verifica dei requisiti idonei alla didattica in presenza attraverso la presentazione ai docenti della prima ora della *documentazione attestante le condizioni per effettuare la didattica in presenza per gli alunni in possesso della documentazione attestante i requisiti su indicati.*

Si allega:

- **MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE**

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.ssa Marialuisa Lagani*  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93

**AUTOCERTIFICAZIONE**  
*(art. 46-47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445)*

**TAMPONE ANTIGENICO AUTOSOMMINISTRATO**

Il/La sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Documento di riconoscimento \_\_\_\_\_

genitore/tutore dell'alunno \_\_\_\_\_ frequentante la classe \_\_\_\_\_

sezione \_\_\_\_\_ della Scuola \_\_\_\_\_, plesso di \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia, in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità "art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445",

**DICHIARA**

di aver effettuato al proprio figlio/alla propria figlia, un tampone antigenico autosomministrato che ha dato esito:

Negativo.

Positivo.

di aver contattato il Pediatra di Libera Scelta / Medico di base, dott. \_\_\_\_\_ che senza rilascio di nessuna certificazione scritta ha dichiarato che lo studente/allievo può rientrare a scuola.

inoltre dichiara che l'alunno:

- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data odierna;
- non è stato posto dall'autorità sanitaria, in quarantena o isolamento domiciliare, negli ultimi 14 giorni;
- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS Cov-2.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente dichiarazione si allega la fotocopia non autenticata del documento di identità del dichiarante.